



COMUNE DI TRES
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 di data 05.06.2007

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE
ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento (titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, libro terzo titolo I capo II codice civile, DPR 10 settembre 1990, n. 285, nonché legislazione e regolamentazione provinciale) ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali (articoli 36 e seguenti DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L).
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali sono qualificati "Servizi pubblici locali (capo IX DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L), in relazione alle loro specificità e caratteristiche, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione esistente".

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca in economia il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile (titolo IX del libro IV), salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Nei rapporti con il Comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 70.

Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico

- indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri, per le salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel comune, laddove svolto presso il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti (art. 12 DPR IO settembre 1990. n. 285);
 - b) l'uso delle celle frigorifere comunali per le salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel comune, se il comune sia tenuto a disporne;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - e) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 9.
 - f) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento.
 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale o dalla Giunta comunale secondo gli indirizzi stabiliti da quest'ultimo.
 4. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, individua, previa ricognizione delle norme legislative, i servizi classificati gratuiti e può altresì individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
 5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
 6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto il registro (art. 52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285) su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio dei servizi cimiteriali, e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria a seconda delle esigenze di posto del cimitero;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico (L.P. n. 36 del 1993).

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 6 - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del Cimitero oppure presso l'ospedale previo accordo con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni individuate dalla legge (art. 12 e 13 DPR 10 settembre 1990, n. 285). La camera ardente ha le seguenti funzioni:
 - a) ricevimento, conservazione ed esposizione di salme di deceduti nel comune per il commiato da parte dei familiari (nei casi non contemplati dagli articoli 12 e 13 DPR 10 settembre 1990, n. 285),
 - b) luogo ordinario di esecuzione di trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona perita nell'incidente o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale. L'ammissione nella camera ardente è autorizzata dal gestore, sulla scorta del certificato di morte sottoscritto dal medico curante e da documento accompagnatorio della salma sottoscritto dal familiare che ne dispone il trasporto (art. 17 DPR 10 settembre 1990, n. 285) , controfirmato dall'incaricato del trasporto.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio competente dell'azienda unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione oppure con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
7. Ove il Comune sia tenuto ad assicurare la presenza di celle frigorifere, si attiene alle indicazioni stabilite dall'azienda unità sanitaria locale.

CAPO III - FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata (salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 285/90) e quindi sepolta, se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e provinciale in materia, nonché da relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro mandatari, o anche, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi nello stesso feretro.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta decorso il periodo di osservazione e prima che la salma sia trasportata (salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 285/90), a cura del personale incaricato del trasporto funebre.
2. Chi è tenuto alla verifica e alla chiusura del feretro controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante dalla tariffa stabilita dalla provincia per le prestazioni svolte dalle aziende sanitarie locali, nel caso in specie, o entro tali valori considerati massimi, se la verifica è compiuta dall'incaricato del trasporto funebre.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è autocertificato dagli interessati e successivamente verificato dal funzionario competente dei servizi sociali.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse documentati per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli del codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre

norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo il codice civile (art. da 2028 a 2032) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 - Definizione ed esercizio del trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, al luogo di sepoltura privato, o all'impianto di cremazione, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge; pertanto chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dalla legge (Capo IV di regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90) e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (circolare 31 luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità) si applicano le norme di cui al successivo articolo 11, non costituendo trasporto di cadavere.
5. Il trasporto interno al civico cimitero è considerato trasferimento interno di salma ed eseguito a cura del gestore del cimitero.
6. L'attività di trasporto funebre è esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 11 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune, può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente.
3. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste invece per il trasporto dei cadaveri (circolare 31 luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità).
4. Per i resti mortali di cui al comma 3 è comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se, sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui alla normativa vigente.

Articolo 12 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del comune, secondo quanto previsto dall'articolo 9.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune in termini di anticipazione, fermo restando il rimborso della somma, con la sola eccezione di casi di indigenza, appartenenza a famiglie bisognose o disinteresse da parte dei familiari, quando il luogo di decesso sia:
 - a) abitazione inadatta e pericolosa per potervi svolgere l'osservazione dei cadaveri;
 - b) la pubblica via o altro luogo pubblico.
4. All'incaricato del trasporto funebre, per l'esecuzione dello stesso nell'ambito del territorio comunale, è dovuto un prezzo pari o inferiore alla tariffa massima stabilita con provvedimento del Consiglio comunale.
5. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
6. Il prezzo del trasporto funebre, inteso come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicato in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale, come anche dalle voci relative a diritti o altre tariffe da versare a qualunque titolo all'Amministrazione comunale.

Articolo 13 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre (art. 24 del D.P.R. 285/90) è rilasciata dagli uffici dello Stato Civile, competente per la formazione dell'atto di morte (art.72 DPR 396/2000), alle imprese in possesso dei requisiti previsti (circolare 31 luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità).
2. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, gli Uffici dello Stato Civile dovranno verificare, per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
 - d) il possesso dell'accreditamento dal Comune, qualora l'impresa effettui il trasporto funebre in connessione con l'attività di onoranze funebri sul territorio comunale, fermo restando che in assenza di connessa attività di onoranze funebri l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata con la sola sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) del presente articolo;
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare le fasi di autorizzazione e controllo. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.
4. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredato dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.
5. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto e il cimitero di sepoltura.
6. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata a termini dell'articolo 8 (fermo restando quanto previsto dall'art. 24 DPR 285/90).
7. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione.
8. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni

previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente alle autorità competenti le irregolarità accertate.

Articolo 14 - Effettuazione del trasporto funebre

1. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria (segnatamente quanto stabilito dall'art. 20 DPR 285/90).
3. All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.
4. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche prescritte ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 4.
6. Il servizio di trasporto delle salme è soggetto a vigilanza di carattere generale dal punto di vista igienico-sanitario, dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, che periodicamente sottopone al sindaco le proposte di miglioramento igienico sanitario del servizio.

Articolo 15 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale (firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con RD 1379/37, od ad altri atti di diritto internazionale) o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso decreto.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del DPR 285/90.

Articolo 16 - Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere conformi alle norme del D.P.R. 285/90, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità igienico-sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono sostare in cimitero.

Articolo 17 - Definizione di attività di onoranze funebri

1. Per attività di onoranze funebri si intende il trasporto della salma, anche proveniente da fuori comune, inerente l'insieme delle cerimonie e dei riti svolti in onore del defunto dal momento del prelievo della salma stessa presso la camera mortuaria dell'ospedale o del cimitero, ovvero dall'abitazione, fino al cimitero ove ha luogo l'inumazione o la tumulazione.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di onoranze funebri di cui al precedente comma devono essere in possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari (art. 115 TULPS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773), ferma restando l'autorizzazione al singolo trasporto di cui al

precedente articolo 13.

3. Qualora l'impresa nell'ambito dell'attività di onoranze funebri effettui anche attività di vendita o attività di noleggio di vettura con conducente deve essere in regola con le relative leggi vigenti in materia (LP 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento"; Legge 15 gennaio 1992 n. 2 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Articolo 18 - Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

1. Il trasporto funebre nell'ambito delle onoranze funebri deve essere effettuato con l'uso di auto funebri che devono essere tenute a disposizione fino alla conclusione del funerale.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal funzionario comunale competente, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di auto funebri. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
3. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, istituto, albergo, o altro luogo nel territorio comunale, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ovvero dalla chiesa parrocchiale o da altri luoghi di culto, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata per la cerimonia.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. Il funzionario comunale competente, fatte salve le eccezionali limitazioni ammesse, disciplina con apposita ordinanza le modalità di esecuzione del trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - c) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti.
6. I funerali si svolgeranno nelle giornate previo accordo con i servizi preposti.
7. I funerali nel Comune si eseguono in orario pomeridiano, per eventuali particolari esigenze tali orari possono essere derogati mediante autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
8. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali onoranze funebri, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
9. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
10. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
11. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
12. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'Ufficio di Stato Civile prenderà accordi con il comando del Corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
13. L'amministrazione comunale esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 107 del DPR 285/90.
14. Gli standard prestazionali del trasporto funebre sono stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini dei commi precedenti, salvo che il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERO

Articolo 20 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi di legge (art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), il Comune provvede al servizio del seppellimento nel suo unico cimitero di Tres.

CIMITERO DI TRES

Il cimitero di Tres è composto da:

- 1) **tombe di famiglia:** è lo spazio cimiteriale in terra concesso ad una persone fisica affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia;
- 2) **fosse comuni:** la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione;
- 3) **ossari individuali** da dare in concessione per resti mortali o urne cinerarie; Le cellette hanno dimensione di cm 30 X cm 30 x cm 65 di profondità ciascuna e sono disposte su file verticali di quattro.
- 4) **ossari/cinerari comuni;**
- 5) **cappella mortuaria, sala autopsie, magazzino.**

Articolo 21 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni (art. 102 e 105 del D.P.R. 285/90).
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.
3. Alla gestione e manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime (capo XI del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e S.ffi).
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali e le funzioni previste per legge (art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90).
6. Il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 22 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo non sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) residenti in vita nel territorio comunale di Tres;
 - b) residenti in vita in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Tres;
 - c) già residenti nel Comune di Tres ma che, in quanto collocati in case di riposo, istituti di cura o presso familiari in altri Comuni, sono stati iscritti nei registri anagrafici del Comune sede della Casa di riposo o istituto di cura o il familiare stesso;
 - d) non residenti a Tres alla data della morte e decedute in altro Comune purchè:

- nati nel Comune di Tres e che abbiano avuto residenza nel Comune di Tres ed eventuale coniuge;
 - residenti in vita almeno per 10 anni consecutivi nel Comune di Tres;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate;
- f) titolari di concessioni non scadute risultanti dai registri comunali.
2. Il Sindaco può autorizzare con deliberazione della Giunta Comunale, su domanda, la sepoltura nel Cimitero comunale di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie non formali.
3. Con apposito atto di indirizzo, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimitero comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 23 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta comunale sulla base degli indirizzi di quest'ultimo.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al D.P.R. 285/90.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opera e le relative caratteristiche tecniche, in conformità a quanto disposto dalla legge. (art. 76 e 91 del D.P.R. 285/90)

Articolo 24 - Piano regolatore cimiteriale

1. E' in facoltà del Consiglio comunale adottare un piano regolatore cimiteriale (capo X D.P.R. 285/90) che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Nella elaborazione del piano, il Servizio comunale competente deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalla proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - h) degli spazi evidenziati nel precedente art. 20.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria (art. 54 D.P.R. 285/90). Ove necessario è opportuno accompagnare detta planimetria con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
4. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
5. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
6. Il piano regolatore cimiteriale, nonché le specifiche norme di edilizia cimiteriale adottate in attesa dell'elaborazione del piano regolatore cimiteriale medesimo, possono prevedere particolari indicazioni per la parte storica del cimitero, in relazione alle caratteristiche storiche e tecniche e alla sua particolare rilevanza nella memoria della comunità locale.
7. Nelle more dell'entrata in vigore del piano regolatore cimiteriale valgono le norme di edilizia cimiteriale individuate nell'appendice I.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 25 - Inumazioni

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.
2. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostane idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.
3. La inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi a rotazione e avvengono in successione senza soluzione di continuità; sono private quelle eseguite nelle tombe di famiglia ottenute in concessione.
4. Entro tre giorni dall'inumazione comune sulle fosse è posto un cippo riportante una targhetta in marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo. ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
Nelle tombe comuni è permesso il deposito di urne cinerarie protette da apposito pozzetto in cemento e poi interrate all'interno del perimetro della tomba stessa.
5. Nelle tombe date in concessione (tombe di famiglia) possono essere inumati un numero di feretri pari a quello definito in concessione, le successive inumazioni possono avvenire qualora sia trascorso il periodo di mineralizzazione minimo di 10 anni, previa riduzione in cassetta resti ossei della precedente salma.
Nelle tombe di famiglia è permesso il deposito di urne cinerarie protette da apposito pozzetto in cemento e poi interrate all'interno del perimetro della tomba stessa.
6. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di legge (art. 75 D.P.R. 285/90). Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 26 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo o una croce, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, o in alternativa dalla ditta che presta le onoranze funebri, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo o della croce ed in conformità all'eventuale piano regolatore cimiteriale o delle specifiche norme di edilizia cimiteriale, di un copritomba e/o di una lapide o di una croce aventi caratteristiche e dimensioni predeterminate dal presente regolamento e dagli allegati al medesimo.
L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla legge, (art. 63 e 99 D.P.R. 285/90) con diritto di rimborso delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 27 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie

- loculi/ossari - costruite dal comune, in cui siano conservate per un periodo di tempo determinato.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione delle cassetine ossario o urne cinerarie o al più tardi entro tre giorni semprechè non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto a vista la pubblico.
 3. E' ammessa e preferibile la collocazione di più urne cinerarie nello stesso loculo secondo lo spazio disponibile.

Articolo 28 - Deposito provvisorio

1. È consentita la tumulazione provvisoria unicamente di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 - Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero, il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dalla legge (art. 82 D.P.R.285/90). Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare che rimane depositato presso l'ufficio tecnico. La salma non completamente mineralizzata potrà essere cremata e per le ceneri risultanti si applica l'art. 39. Per le ossa rinvenute si applica l'art. 33, comma 2.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Alle esumazioni possono assistere solamente i parenti.
3. Spetta all'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è consentito il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Articolo 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete all'incaricato dal Capo Ufficio Tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete all'incaricato dal Capo Ufficio Tecnico o al soggetto gestore il cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro prescritto (art. 52 e 53 D.P.R.285/90), avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto delle disposizioni emanate (punto J2 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993).
2. Il funzionario comunale competente o il soggetto gestore il cimitero, ove distinto dal Comune, cura la stesura di appositi avvisi, con l'indicazione delle annate di sepoltura per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria, a seconda delle esigenze di posto delle varie zone, ai fini del rispetto di quanto stabilito nell'articolo 5.

Articolo 31 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dalla legge (art. 84 D.P.R.285/90).
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della salute.
4. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile

del servizio di polizia mortuaria.

6. Non è ammessa l'esumazione straordinaria da una sepoltura privata e la successiva inumazione in campo comune al solo ed unico scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Articolo 32 – Estumulazioni

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza .
2. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima dello scadere della concessione e possono avvenire a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco o su ordine dell'autorità giudiziaria.
3. I resti mortali ossei o le ceneri che si rinvencono, in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, sono collocati in ossario comune.

Articolo 33 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento, se richieste dai privati prima della ordinaria scadenza definita dall'amministrazione. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la legge (art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 e smi).
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculo ossario; la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal Comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 9.

Articolo 34 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al funzionario comunale competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al funzionario comunale competente che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento o abbellimento del cimitero.
5. Trovano applicazione le disposizioni del codice civile (art. da 927 a 932 e seguenti), fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 35 - Disponibilità dei materiali

1. Al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture, se non richiesti dai parenti, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con

procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale del cimitero, ovvero può procedere alla relativa distruzione.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il funzionario comunale competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 36 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate dalla legge (art. 79. comma L D.P.R.285/90).
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o dai parenti più prossimi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, tenute presenti le istruzioni ministeriali o provinciali emanate.

Articolo 37 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario/cinerario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura in tomba di famiglia esistente o con l'affidamento ai familiari, se consentito dall'Amministrazione comunale. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso di ossario/cinerario.
4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna compresa l'eventuale tomba di famiglia e nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 38 – Urne cinerarie in tombe di famiglia

1. Le urne cinerarie potranno essere deposte nei loculi previo pagamento della relativa concessione o deposte in tombe di famiglia a spese del privato in apposito pozzetto che le isola dal terreno.

Articolo 39 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno del cimitero nelle aree a ciò destinate (cinerario comune) in osservanza della normativa vigente.
2. Al di fuori del cimitero la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dalla legge.
3. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza di accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone - in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri - la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.
4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione dall'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 30 marzo 2001, n. 130, se successiva all'efficacia del

presente Regolamento.

Articolo 40 - Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione, possono essere cremate, a spese del Comune, sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione del consenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi di legge (art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile) e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 5.
3. A questo fine, l'ufficiale dello stato civile, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, effettua diligenti indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire solo dopo tale attestazione. Compete all'ufficiale di stato civile, su richiesta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito il consenso di uno dei soggetti di cui al comma 1 a spese del privato.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 41 – Orari

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del gestore del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 42 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8, quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il gestore del cimitero concede il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di carrozzelle o altri veicoli, indicando i percorsi e gli orari.

Articolo 43 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme non preventivamente autorizzati dal gestore del cimitero;
 - m) qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai

dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, con le sanzioni previste dall'art. 75 del presente regolamento.

Articolo 44 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

Articolo 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati in conformità ai criteri generali di cui agli allegati.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 70.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 46 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. Nel cimitero ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 47 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in

modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 35, in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE.

Articolo 48 - Concessioni private

1. Può essere dato in concessione, non più di uno per famiglia salvo esigenze particolari, secondo quanto previsto dall'Appendice 1 "Edilizia cimiteriale", l'uso di ossari/cinerari, seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed in ordine dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra. Nel caso di successiva esumazione di salme appartenenti alla medesima famiglia si tenderà a provvedere alla tumulazione dell'urna cinerari o della celletta ossario in loculi già assegnati, secondo la disponibilità di spazio.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
3. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo, è stipulata previa indicazione del luogo e assegnazione del manufatto da parte del Servizio comunale competente.
4. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dalla legge.
5. Ogni concessione del diritto d'uso delle tombe e dei manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione,
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
 - l'identità delle persone cui si riferiscono i resti o le ceneri o i criteri per la loro precisa individuazione
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 - è ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di legge (art. 1341 e 1342 codice civile. art. 824, comma 2, codice civile).
6. Sono fatte salve le concessione di tombe di famiglia già in essere alla data di approvazione del presente regolamento. Non vengono concesse in uso altre tombe di famiglia.

Articolo 49 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato (art. 92 D.P.R.285/90).
2. La durata della concessione di ossari/cinerari è fissata come segue:
 - a) in caso di cremazione immediatamente successiva al decesso durata massima: 30 anni, con la possibilità di richiesta di rinnovo di ulteriori 15 anni dietro il pagamento del canone di concessione stabilito, fatta salva la disponibilità di loculi;
 - b) In caso di esumazione ordinaria: in presenza di resti o ceneri derivanti da eventuale cremazione: durata massima: 20 anni;
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

Articolo 50 - Modalità della concessione

1. Quanto previsto dall'art. 48 può concedersi solo in presenza di ossa o ceneri per gli ossari/cinerari;
2. La concessione in uso degli ossari/cinerari non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 51 - Utilizzo della concessione.

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di ossari/cinerari è effettuata mediante concessione cimiteriale.
2. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta, in conformità alle leggi sul bollo, precisando le generalità del richiedente ed il tipo di manufatto richiesto.
3. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare il manufatto per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
4. Il diritto di usare il manufatto non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità.

Articolo 52 - Individuazione della localizzazione delle concessioni.

1. Ogni ossario/cinerario è contraddistinto da un numero progressivo.
2. La numerazione risulta da registri tenuti dall'ufficio che riportano per ogni utilizzo:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione e la sua scadenza.
3. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 53 - Titolarità della concessione

1. Si intende per concessionario dell'uso del manufatto la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione e che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Il concessionario indica nell'atto di concessione il nominativo o i nominativi della persona/e intestataria/e del diritto di uso del manufatto; tale nominativo potrà essere modificato con comunicazione, anche successiva, del concessionario, ovvero, al verificarsi della fattispecie di cui al comma successivo, del soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione cimiteriale.
3. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege (art. 536 CC.) con precedenza comunque per il coniuge. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione.
4. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge
 - il figlio più anziano
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
 - il fratello o la sorella più anziano
 - I parente più prossimo più anziano.
5. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le

decisioni concernenti l'utilizzo del manufatto.

6. Gli ossari/cinerari possono contenere una cassetta di zinco o più urne cinerarie, fino all'esaurimento della capienza.
7. Sulle lapidi delle tombe comuni o sugli ossari/cinerari possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.

Articolo 54 - Oggetti di decoro

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle tombe o degli ossari/cinerari non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
2. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Articolo 55 - Manutenzione opere

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia sono eseguite dal personale del Comune, con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

CAPO III- REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 56 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dalla legge (art. 92, comma 2, D.P.R.285/90), è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica o planimetrica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme o delle urne contenenti i resti o le ceneri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge.

Articolo 57 - Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando vi sia l'estinzione della famiglia;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

Articolo 58 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento con cui viene accertata.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione dei resti mortali, ossa o ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopo di che il Comune riacquista la piena disponibilità degli ossari/cinerari.

Articolo 59 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 48, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge (art. 98 D.P.R.285/90).
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali, ossa o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I -IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del gestore del cimitero
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili
5. Il personale, delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 41 a 43 del presente regolamento in quanto compatibili.

Articolo 61 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 62 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno del cimitero per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e non può eccedere l'orario di apertura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 63 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 64 - Vigilanza

1. Il funzionario comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il funzionario comunale competente, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

Articolo 65 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero, segnalando al responsabile dei servizi di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresi il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il Personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il funzionario responsabile è tenuto a redigere secondo le istruzioni di legge (art. 52 e 53 D.P.R.285/90), il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

Articolo 67 - Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici del funzionario responsabile è tenuto, anche con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il funzionario responsabile, sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 66, annota in ordine alfabetico, suddiviso per zona del cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 68 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso il Servizio comunale competente è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il servizio comunale competente predispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 70 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (loculi ossario/cinerari) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 71 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi di legge (art. 37 e seguenti del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e s.m.), spetta al dirigente del Servizio competente, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente di cui al comma 1, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi se ed in quanto necessaria, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale.

Articolo 72 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 69, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore

del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo diversa richiesta da parte dell'interessato.

Articolo 73 - Sepolture private pregresse a tumulazione

- Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto del "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi di legge (art. 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e art. 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241) avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultrasessantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 74 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti (art. 21 D.P.R.:285/90).

Articolo 75 – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge (art.358, c. :2 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 9 luglio 1934, n. 1265).

Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali

APPENDICE I: EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 76 - Dimensioni

1. Copritomba e lapidi e croci in campo comune

Nei campi comuni, fatto salvo il criterio dell'allineamento dei copritomba, per croci e lapidi si seguono le misure e gli schemi seguenti:

Le dimensioni di copritomba e/o lapidi su campi comuni per tutti i riquadri del cimitero sono le seguenti: lunghezza mt. 1.60, larghezza mt 0.70, altezza massima di mt. 1,00 (lap) da terra.

I copritomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.

È consentita l'applicazione di fotoceramica con l'effigie dei defunti e le iscrizioni rituali.

L'eventuale indicazione del fornitore del copritomba/lapide deve essere di dimensioni molto contenute.

Al momento della posa della lapide gli assegnatari di tombe comuni dovranno prendere contatti con gli incaricati comunali per verificare le dimensioni e l'esatta localizzazione della tomba rispetto a quelle già presenti per consentire una corretta gestione dei servizi cimiteriali

2. Urne cinerarie

L'utilizzo di urne standard consente il loro inserimento all'interno di un loculo ossario in misura massima di tre urne.

Art. 77 - Tipologie di marmi

1. È concesso collocare nei cimitero pietre e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciuta.

Art. 78 – Lastre degli ossari e delle nicchie cinerarie

1. Le lastre a chiusura dei loculi ossari/cinerari, sono fornite da parte del Comune, con addebito del costo al richiedente il loculo in concessione.
2. La nicchia viene concessa completa di lapide in marmo, borchie di fissaggio in bronzo sui lati. La scritta a ricordo del defunto ed eventuale portafiori e portacero sono a carico del richiedente la concessione e dovranno essere di dimensioni e con caratteristiche similari a quelli già presenti.

Art. 79 - Cessazione della concessione

1. I segni funebri posti sui monumenti funerari non possono essere asportati per l'intera durata della concessione, fatti salvi interventi manutentivi autorizzati.
2. Allo scadere della concessione cimiteriale o in caso di rinuncia o decadenza della stessa, tutto ciò che costituisce il monumento funerario resta nella disponibilità del cimitero, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno, fatta salva la possibilità di recupero degli accessori da parte degli interessati entro un mese dalla scadenza medesima.

Art. 80 - Destinazione dei monumenti funerari in concessione

1. I monumenti funerari precedentemente concessi, per i quali è stata accolta la rinuncia, o pronunciata la decadenza, riconosciuti di valore artistico, divengono di proprietà del comune

e da questi conservati.

2. La Giunta Comunale stabilisce, i criteri generali e le modalità ed i corrispettivi di concessione del manufatto in relazione agli oneri gravanti sul nuovo concessionario per le opere di restauro ed all'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

Art. 81 - Fiori e lumi

1. Nei monumenti funerari in genere è permessa la collocazione di fiori e arbusti di limitata dimensione purché essi si mantengano negli spazi dati in concessione e non impediscano o rendano disagiata il passaggio.
2. Sugli ossari e sulle nicchie cinerarie è fatto divieto di applicare portalumi per illuminazione a cera o ad olio, laddove i sistemi in atto non garantiscano dall'imbrattamento delle lapidi di chiusura sottostanti.
3. Sulle sepolture in campo comune è permessa la coltivazione dei fiori o di arbusti ad essenza nana all'interno della cordonatura.

Art. 82 - Interspazi tra monumenti funerari

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra monumenti funerari o le sepolture in genere.

Art. 83 - Tempi di collocazione di segni funebri in campo comune

1. La posa in opera del copritomba e/o della lapide in campo comune non dovrà avvenire prima del sesto mese dal giorno dell'inumazione. Essa è a carico dei familiari interessati, che potranno provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate .
2. L'esatta posizione del collocamento verrà indicata da personale competente del gestore del cimitero.
3. Sulla fossa, nei primi sei mesi dopo il decesso, qualora non sia già previsto a carico del gestore del cimitero, è permesso collocare la sola numerazione identificativa, nome e cognome, data di nascita e morte, anche su targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

APPENDICE II: TABELLA DELLE TARIFFE

| | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Tariffa per inumazione in campo comune a rotazione | Gratuita |
| 2. | Tariffa per inumazione in tomba di famiglia | Gratuita |
| 3. | Tariffa per la concessione in uso di un loculo con lastra di copertura in marmo. | € 200,00 |
| 4. | Tariffa per deposito di ossa o ceneri nell'ossario/cinerario comune | gratuita |
| 5. | Tariffa per deposito di urna cineraria: | |
| | In tomba comune | € 100,00 |
| | In tomba di famiglia | € 100,00 |
| 6. | Tariffa scavo fossa per seppellimento salvo aggiornamento convenzione con la ditta incaricata del servizio di necroforo fossore | € 390,00 |
| 7. | Tariffa per esumazione ordinaria per rotazione | gratuita |
| 8. | Tariffa per esumazione straordinaria a richiesta di privati oltre allo scavo: | |
| | da tomba comune | € 150,00 |
| | da tomba di famiglia | € 150,00 |
| 9. | Tariffa per spostamento cassette ossario o urne cinerarie dagli ossari | € 80,00 |
| 10. | Tariffa per autorizzazione al collocamento monumenti e lapidi | € 30,00 |

INDICE SOMMARIO

| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI | | | |
|---|----|---|-------------|
| CAPO I Disposizioni generali | | | Pag. |
| Art | 1 | Oggetto del Regolamento | 1 |
| Art | 2 | Competenze | 1 |
| Art | 3 | Responsabilità | 1 |
| Art | 4 | Servizi gratuiti ed a pagamento | 1 |
| Art | 5 | Atti a disposizione del pubblico | 2 |
| CAPO II Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti | | | |
| Art | 6 | Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti | 3 |
| CAPO III Feretri | | | |
| Art | 7 | Deposizione della salma nel feretro | 4 |
| Art | 8 | Verifica e chiusura feretri | 4 |
| Art | 9 | Fornitura gratuita dei feretri | 4 |
| CAPO IV Trasporti funebri | | | |
| Art | 10 | Definizione ed esercizio del trasporto funebre | 6 |
| Art | 11 | Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali | 6 |
| Art | 12 | Trasporti gratuiti e a pagamento | 6 |
| Art | 13 | Autorizzazione al singolo trasporto funebre | 7 |
| Art | 14 | Effettuazione del trasporto funebre | 8 |
| Art | 15 | Trasporti all'estero o dall'estero | 8 |
| Art | 16 | Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio | 8 |
| Art | 17 | Definizione di attività di onoranze funebri | 8 |
| Art | 18 | Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza | 9 |
| Art | 19 | Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività | 10 |

TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

| | | | |
|---|----|----------------------------------|----|
| CAPO I Cimitero | | | |
| Art | 20 | Elenco cimiteri | 11 |
| Art | 21 | Disposizioni generali. Vigilanza | 11 |
| Art | 22 | Ammissione nel cimitero | 11 |
| CAPO II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale | | | |
| Art | 23 | Disposizioni generali | 13 |
| Art | 24 | Piano regolatore cimiteriale | 13 |
| CAPO III Inumazione e tumulazione | | | |
| Art | 25 | Inumazione | 14 |
| Art | 26 | Cippo | 14 |
| Art | 27 | Tumulazione | 14 |
| Art | 28 | Deposito provvisorio | 15 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| CAPO IV Esumazioni ed estumulazioni | | | |
| Art | 29 | Esumazioni ordinarie | 16 |
| Art | 30 | Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie | 16 |
| Art | 31 | Esumazione straordinaria | 16 |
| Art | 32 | Estumulazioni | 17 |
| Art | 33 | Esumazioni ed estumulazioni a pagamento | 17 |
| Art | 34 | Oggetti da recuperare | 17 |
| Art | 35 | Disponibilità di materiali | 17 |
| CAPO V Cremazione | | | |
| Art | 36 | Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione | 19 |
| Art | 37 | Urne cinerarie | 19 |
| Art | 38 | Urne cinerari in tombe di famiglia | 19 |
| Art | 39 | Dispersione delle ceneri | 19 |
| Art | 40 | Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate | 20 |
| CAPO VI Polizia dei cimiteri | | | |
| Art | 41 | Orari | 21 |
| Art | 42 | Disciplina dell'ingresso | 21 |
| Art | 43 | Divieti speciali | 21 |
| Art | 44 | Riti funebri | 22 |
| Art | 45 | Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe | 22 |
| Art | 46 | Fiori e piante ornamentali | 22 |
| Art | 47 | Materiali ornamentali | 22 |
| TITOLO III – CONCESSIONI | | | |
| CAPO I Tipologie e manutenzione delle sepolture | | | |
| Art | 48 | Concessioni private | 24 |
| Art | 49 | Durata delle concessioni | 24 |
| Art | 50 | Modalità della concessione | 25 |
| Art | 51 | Utilizzo della concessione | 25 |
| Art | 52 | Individuazione della localizzazione delle concessioni | 25 |
| Art | 53 | Titolarità della concessione | 25 |
| Art | 54 | Oggetti di decoro | 26 |
| Art | 55 | Manutenzione opere | 26 |
| CAPO II Revoca, decadenza, estinzione | | | |
| Art | 56 | Revoca | 27 |
| Art | 57 | Decadenza | 27 |
| Art | 58 | Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza | 27 |
| Art | 59 | Estinzione | 28 |
| TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI | | | |
| CAPO I Imprese e lavori privati | | | |
| Art | 60 | Accesso al cimitero | 29 |
| Art | 61 | Responsabilità | 29 |
| Art | 62 | Orario di lavoro | 29 |
| Art | 63 | Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti | 29 |
| Art | 64 | Vigilanza | 29 |
| Art | 65 | Obblighi e divieti per il personale del cimitero | 30 |

| TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | | | |
|--|----|--|----|
| CAPO I Disposizioni varie | | | |
| Art | 66 | Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali | 31 |
| Art | 67 | Schedario dei defunti | 31 |
| Art | 68 | Scadenziario delle concessioni | 31 |
| CAPO II Norme transitorie e disposizioni finali | | | |
| Art | 69 | Efficacia delle disposizioni del regolamento | 32 |
| Art | 70 | Cautele | 32 |
| Art | 71 | Responsabilità del servizio di polizia mortuaria | 32 |
| Art | 72 | Concessioni pregresse | 32 |
| Art | 73 | Sepulture private pregresse a tumulazione – Mutamento del rapporto concessorio | 33 |
| Art | 74 | Rimesse di carri funebri. Norma transitoria | 33 |
| Art | 75 | Sanzioni | 33 |
| APPENDICE I Edilizia cimiteriale | | | |
| Art | 76 | Dimensioni | 34 |
| Art | 77 | Tipologie di marmi | 34 |
| Art | 78 | Lastre degli ossari e delle nicchie cinerarie | 34 |
| Art | 79 | Cessazione della concessione | 34 |
| Art | 80 | Destinazione dei monumenti funerari in concessione | 34 |
| Art | 81 | Fiori e lumi | 35 |
| Art | 82 | Interspazi tra monumenti funerari | 35 |
| Art | 83 | Tempi di collocazione di segni funebri in campo comune | 35 |
| APPENDICE II Tabella delle tariffe | | | 36 |
| Indice sommario | | | 37 |
| Indice sommario | | | 38 |
| Indice sommario | | | 39 |

